

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo
Fondo Pensione

TaxBenefit New

È un prodotto di



Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativo all'offerta pubblica di adesione a TaxBenefit New, Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo.

La Società che istituisce TaxBenefit New si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare – fondo pensione

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. L'importo corrispondente all'imposta dovuta verrà prelevato annualmente disinvestendo un numero sufficiente di quote in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto.

Si segnala che i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'Aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.300 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'Art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Premesso che il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale, la somma corrispondente non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Il versamento al Fondo Pensione del TFR pregresso

Il D. Lgs. 252/2005 ha previsto, all'Art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al Fondo Pensione il TFR maturato ed accantonato secondo la statuizione di cui all'Art. 2120 Cod. Civ..

Tale previsione è stata rafforzata dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e dalle successive Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'Art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet, all'interno della sezione modulistica. È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al Fondo Pensione e contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale.

Comunicazioni dell'Aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La parte imponibile della prestazione alla scadenza della fase di accumulo è determinata dal rapporto tra l'ammontare complessivo dei contributi dedotti e la prestazione stessa.

La base imponibile è quindi determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito in tutto o in parte il trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativa al trattamento di fine rapporto trasferito. I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazioni e non reintegrate.

Prestazioni in forma periodica

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'Art. II, comma 7, lett. a), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'Art. II comma 7, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'Art. I4, commi 2 e 3, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100%, in caso di morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al paragrafo 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni, ciò in quanto le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali purché eccedenti il limite di 5.300,00 euro.

Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente.

Relativamente alle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, pertanto, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, tuttavia, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

L'Aderente percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1. **Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione.**

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Trasferimento della posizione individuale da altra forma di previdenza complementare e Trasferimento del TFR Progresso

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito (applicandosi il regime fiscale vigente nell'anno di sua formazione), indipendentemente dal momento di iscrizione al fondo, diversa da quella, anteriore, da cui decorre la maturazione del TFR conferito.

Pertanto, ai diversi montanti maturati si applicheranno le disposizioni fiscali pro tempore vigenti e nello specifico al TFR maturato dall'1/1/07 si applicheranno, in sede di erogazione delle prestazioni, le disposizioni fiscali illustrate in precedenza.

4. Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

5. Normativa Common Reporting Standard (CRS)

Dal 1° gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti in ambito.

L'Aderente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai Clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

6. Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE e avente l'obiettivo di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale, quali ad esempio l'utilizzo di strutture giuridiche volte a occultare il titolare effettivo dei rapporti soggetti alle comunicazioni introdotte dalla normativa del Common Reporting Standard.

Si informa pertanto che, laddove sussistessero i presupposti, la Società provvederà ad effettuare le citate segnalazioni nei termini e secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020 (Decreto che ha recepito la suddetta Direttiva).

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157 - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

- Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

- Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

TBN 13/02/2026

È un prodotto di

